

Codice A1817A

D.D. 22 febbraio 2018, n. 493

Nulla osta ai soli fini idraulici per il mantenimento dell'occupazione temporanea per un massimo di 210 giorni, di area demaniale al foglio 22 mappale 94 del N.C.T. del Comune di Arona per la posa di pedana fissa, chiosco con dehor, fabbricato adibito a magazzini/wc e area giochi per bambini. Richiedente: Sig. Iovine Danilo in qualità di rappresentante legale della società "Il Chiosco S.a.s.di Calò Linda & C."

In data 18/04/2013 con DD n° 1006/DB1411 era stato rilasciato il nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione in questione, in data 13/02/2018 prot. 1079 tramite PEC (prot. di ricevimento n. 7407/A1817A del 13/02/2018), il Sig. Iovine Danilo in qualità di rappresentante legale della società "Il Chiosco S.a.s.di Calò Linda & C.", ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai soli fini idraulici per il mantenimento dell'occupazione temporanea per un massimo di 210 giorni, di area demaniale contraddistinta al foglio 22 mappale 94/parte del N.C.T. del Comune di Arona per la posa di pedana fissa, chiosco con dehor, fabbricato adibito a magazzini/wc e area giochi per bambini.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici firmati digitalmente dal Geom. Iovine Clemente Andrea in base ai quali è previsto il mantenimento dell'occupazione dell'area e i relativi interventi di che trattasi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati trasmessi l'occupazione delle aree in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- Vista la precedente DD n° 1006/DB1411 del 18/04/2013.

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa il mantenimento dell'occupazione dell'area e la compatibilità delle strutture allestite con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

determina

che nulla osta, ai soli fini idraulici e per quanto di competenza, circa la compatibilità al mantenimento delle strutture allestite in oggetto, con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore, affinché al Sig. Iovine Danilo in qualità di rappresentante legale della società "Il Chiosco S.a.s. di Calò Linda & C." possa essere rilasciata l'autorizzazione per il mantenimento dell'occupazione temporanea, per un massimo di 210 giorni, dell'area demaniale contraddistinta al foglio 22 mappale 94/parte del N.C.T. del Comune di Arona per la posa delle opere illustrate nei

disegni allegati all'istanza in questione e precisamente la posa di pedana fissa, chiosco con dehor, fabbricato adibito a magazzini/wc e area giochi per bambini.

Le strutture previste dovranno essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files degli elaborati grafici allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere posizionate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione delle aree, dall'utilizzo delle strutture previste nonché per quanto riguarda gli arredi e il materiale eventualmente presente all'interno delle stesse;
- 2) il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla immediata rimozione del chiosco con dehor, del fabbricato adibito a magazzini/wc e l'area giochi per bambini in seguito al verificarsi di un eventuale progressivo innalzamento del livello delle acque del lago Maggiore che raggiunga la quota massima di 194,71 mt. sul livello del mare, corrispondente alla quota relativa di + 2,32 m. sullo zero idrometrico dell'idrometro ubicato in Piazza del Popolo, o preventivamente a quota inferiore in caso di innalzamento rapido del livello del lago;
- 3) la pedana fissa, dovrà essere opportunamente ancorata alla banchina esistente al fine di evitare il rischio di deriva in caso di innalzamento del livello delle acque del lago;
- 4) dovrà essere riportata sulla pedana fissa, la quota alla quale si dovrà provvedere alla immediata rimozione del chiosco con dehor, del fabbricato adibito a magazzini/wc e l'area giochi per bambini mediante apposita segnaletica;
- 5) il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
- 6) dovrà essere previsto un opportuno piano di evacuazione delle persone presenti in caso di avversità atmosferiche;
- 7) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 8) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dell'occupazione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geol. Ing. Mauro Spanò)